



FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

Federazione tra le Associazioni Industriali della Carta,
Stampa, Cartotecnica, Trasformazione e relative Tecnologie

Piazza Castello 28 – 20121 Milano
Tel. +39 02 4981051 (Sede legale)
Tel. +39 02 29003018 (Segreteria organizzativa)
Fax +39 02 4816947
info@federazionecartagrafica.it
www.federazionecartagrafica.it
Codice Fiscale 97500320151

Audizione sul disegno di legge annuale per la concorrenza (A.S. 2469)

10^a Commissione Industria del Senato

1) La Federazione Carta e Grafica

Fondata nel giugno 2017, la Federazione Carta e Grafica rappresenta i comparti industriali raccolti nelle seguenti associazioni di settore:

- **Acimga - Associazione dei costruttori di macchine industriali per la stampa rotocalco, flessografica, per la cartotecnica e per il converting**
- **Assocarta - Associazione degli industriali della carta, cartoni e paste per carta**
- **Assografici - Associazione delle imprese della trasformazione di carta e cartone in Italia**

Comieco - Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica e Unione Grafici di Milano sono Soci aggregati.

La Federazione, aderente a Confindustria, persegue lo sviluppo e la crescita della filiera dando voce agli interessi e alle problematiche – che sono sempre più strettamente correlate all’evoluzione delle politiche per l’ambiente - dei comparti rappresentati presso le istituzioni nazionali e europee.

La filiera rappresentata **ha espresso nel 2020 un fatturato di 21,9 miliardi di euro (1,3% PIL), generato da 164.250 addetti attivi in quasi 17.269 aziende.**

* * *

2) I nostri commenti e le nostre proposte sul DDL Concorrenza

Articolo 12 (Servizi di gestione dei rifiuti)

Rispetto quanto suggerito dall’AGCM nella segnalazione as1730 *“Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021”*, il provvedimento in esame all’articolo 12:

- dispone correttamente che i rappresentati i gestori delle piattaforme di selezione (CSS) non possano partecipare al rinnovo degli accordi ANCI-CONAI (**comma 3**),
- ma, del tutto asimmetricamente, non dispone pure che la privativa comunale non debba mai comprendere attività di trattamento dei rifiuti urbani (da raccolta differenziata) che sono sempre state e restano ordinariamente disponibili in regime di libero mercato.

A questo riguardo va ricordato che l’art. 8-bis della Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti assegna alla “responsabilità estesa del produttore” almeno l’80% dei costi non solo delle attività di raccolta e trasporto, ma anche di quelle per il trattamento dei rifiuti ove questo sia effettivamente necessario a raggiungere:

- gli obiettivi dell'Unione (riportati nell'Allegato E del decreto legislativo 152/2006 - T.U.A.);
- ovvero altri traguardi ed obiettivi stabiliti dalla legislazione dello stato membro.

Poiché in Italia sia gli obiettivi dell'Unione che quelli del Programma annuale di prevenzione CONAI vengono pacificamente raggiunti, non pare assolutamente necessario che la responsabilità estesa del produttore si estenda anche alle attività di "trattamento", finora sempre rimaste a carico diretto delle filiere industriali del riciclaggio, tramite contratti privatistici di servizio liberamente stipulati tra i destinatari finali del materiale (da raccolta differenziata) e gli impianti autorizzati a recuperarlo (piattaforme).

Eppure i primi due commi dell'art. 222 T.U.A. sono stati (inspiegabilmente!) modificati dal decreto legislativo n. 116/2020 nel modo seguente:

*ART. 222
(raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)*

1. *Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli **obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E**, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:*
 - a) *garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo territorio promuovendo per i produttori e i relativi sistemi di **responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza**, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni di parità tra loro;*
 - b) *garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, **nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari** di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni.*
2. *I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i **criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)**. I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI).*

Ebbene, nella versione corrente i due novellati commi invocano contemporaneamente:

- il principio della responsabilità estesa,
- il principio di libera concorrenza,
- i criteri di efficienza/efficacia/economicità,

ma (incoerentemente) affidano in esclusiva alla Pubblica Amministrazione la competenza delle operazioni di cernita.

Si profila quindi il pericolo che la Pubblica Amministrazione deleghi ai Gestori del servizio pubblico l'espletamento (in privativa comunale) non solo delle attività di raccolta e trasporto, ma anche delle attività di cernita e pressatura dei materiali; i Gestori, a loro volta, potranno svolgere tali attività in proprio (integrazione verticale) o esternalizzarle, affidandole alle piattaforme private con procedura di gara.

L'estensione del perimetro di attività dei Gestori (a spese soprattutto delle piattaforme) pare, inoltre, in evidente contrasto con le indicazioni ricavabili al punto 6 del Capitolo IV dell'indagine conoscitiva AGCM sui rifiuti solidi urbani (IC49, provvedimento n. 25823, 21 Gennaio 2016, cfr. p. 144).



Proposta: dispone pure che la privativa comunale non debba mai comprendere attività di trattamento dei rifiuti urbani (da raccolta differenziata) che sono sempre state e restano ordinariamente disponibili in regime di libero mercato

* * *

Articolo 12 (Servizi di gestione dei rifiuti)

In materia di rifiuti, la citata segnalazione dell'AGCM prevedeva anche un secondo blocco di proposte riguardante lo sviluppo dell'impiantistica per il ciclo dei rifiuti indifferenziati attraverso snellimento burocratico delle procedure, con un maggior ricorso all'autocertificazione e tramite adeguate compensazioni o incentivazioni alle comunità interessate dagli sviluppi impiantistici che andrebbero.

È importante sottolineare, infatti, che nella segnalazione dell'AGCM su cui si basa il provvedimento in esame è presente il seguente passaggio:

- *Per un funzionamento più concorrenziale ed efficiente della filiera della gestione dei rifiuti indifferenziati l'Autorità auspica il potenziamento della dotazione impiantistica in modo da conseguire una omogeneità sul territorio nazionale e propone di modificare il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (in particolare, articolo 237-quinques e ss.) introducendo opportune misure di ulteriore snellimento burocratico degli iter autorizzativi, prevedendo nell'ambito di ogni fase autorizzativa un maggiore ricorso a forme di autocertificazione e la certezza delle tempistiche per la conclusione dei procedimenti anche mediante l'attivazione di poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche interessate.*

Proposta: Sempre in relazione all'art. 12, quindi, in linea con quanto era stato discusso prima del varo del provvedimento in esame da parte del Consiglio dei Ministri, si suggerisce di prevedere un intervento commissariale del Ministero della Transizione Ecologica sulle autorità competenti in caso di inerzia sull'esame del dossier per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, integrando l'art. 237-quinques TUA. Se l'autorità competente non provvedesse nei termini previsti, l'istante potrebbe rivolgersi al MITE per l'assegnazione da parte di quest'ultimo di ulteriori 15 giorni alle autorità competenti per esaurire la pratica. In caso di perdurante inerzia, con delibera del Consiglio dei Ministri si attiverebbe la procedura sostitutiva con la nomina di un commissario ad hoc. Il tutto fermi restando i poteri di intervento in capo al governo in caso di inerzia da parte delle autorità locali per i progetti espressamente legati all'attuazione del PNRR.

* * *

Art. 5 (Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

Intendiamo, infine, sottolineare l'opportunità di sfruttare le risorse nazionali per favorire lo sviluppo industriale del Paese. Accanto al necessario aumento della produzione nazionale di gas naturale, su cui, come sappiamo, molte attività sono in corso e sul quale contiamo per poter continuare a competere sui mercati, vogliamo segnalare un'altra opportunità che, inserendosi in un percorso già avviato e rispondendo anche ad altre necessità, permetterebbe di calmierare anche i prezzi dell'energia elettrica.

Ci riferiamo al processo, in corso di definizione, di riassegnazione delle concessioni idroelettriche. Allo stato attuale, visti i prezzi dell'energia elettrica del 2021 e quelli previsti nel 2022, i concessionari, in larga parte, tra l'altro, scaduti e operanti in regime di proroga, possono godere di un "extra - profitto" elevatissimo e non giustificato da nessuna logica di mercato. È chiaro che, in questo modo, una rilevante quota della produzione da



fonte rinnovabile nazionale è sottratta alla possibilità di partecipare al processo virtuoso di contenimento del prezzo dell'energia, come da più parti invocato e addotto a giustificazione del processo di transizione energetica.

Per modificare tale situazione e allo scopo di rendere disponibile una quota (rilevante) dell'energia elettrica prodotta da tali installazioni, occorrerebbe che, nell'ambito dell'iter di discussione del DDL concorrenza, all'art. 5, si istituisse un criterio specifico per l'assegnazione delle grandi concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. Tale criterio dovrebbe essere teso a valorizzare l'allocazione di una parte rilevante dell'energia prodotta (dal concessionario subentrante) allo sviluppo industriale, attraverso la cessione, alle industrie maggiormente colpite dal caro energia, della medesima quantità di energia ad un prezzo competitivo e compatibile con i mercati di riferimento dell'industria. Tale prezzo potrebbe essere stabilito in base al costo di produzione dell'energia idroelettrica eventualmente maggiorato di un margine industriale. In tal modo si valorizzerebbe una risorsa nazionale, riducendo la dipendenza dall'estero e sostenendo l'industria che di tale risorsa è la prima fruitrice, e si aumenterebbe anche la quota di energia rinnovabile nei consumi delle imprese.

4

Proposta: Per raggiungere questi scopi sarebbe sufficiente, a nostro avviso, introdurre nel DDL Concorrenza un criterio specifico per l'assegnazione delle grandi concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico teso a valorizzare l'allocazione di una parte rilevante dell'energia prodotta (dal concessionario subentrante) allo sviluppo industriale, attraverso la cessione, alle industrie maggiormente colpite dal caro energia, della medesima quantità di energia ad un prezzo competitivo e compatibile con i mercati di riferimento dell'industria.

* * *

Grazie per l'attenzione